



Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta Andria Trani

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ARREDO URBANO E DEHORS
PER ATTIVITA' STAGIONALI E
CONTINUATIVE

Approvato con Del. C.C. n. del

Sindaco: Avv. Roberto Morra

Arch. Sabina Anna Lenoci
Programmazione Territoriale – SUE – Archeologia – Politica della casa

Ing. Francesco Sanluca
SUAP Commercio – Attività produttive – Sport – Polizia Municipale – Polizia Amministrativa

Arch. Annamaria Fabrizia Gagliardi
Dirigente del 3° Settore – Edilizia – Urbanistica – Agricoltura e Attività Produttive
RUP

Arch. Claudio Nicola Biancofiore
Supporto al RUP

Geom. Michele Fiore

Regolamento Comunale per l'arredo urbano e dehors per attività stagionali e continuative
Stesura approvata in Commissione Ambiente 02 maggio 2018

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARREDO URBANO E DEHORS PER ATTIVITA'
STAGIONALI E CONTINUATIVE

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 2 - FINALITA'.....	4
Art. 3 - DEFINIZIONI E AMBITI DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 4 - TEMPORALITA' DEHORS.....	6
Art. 5 - DIVIETI E LIMITI DI OCCUPAZIONE.....	7
Art. 6 - COMPOSIZIONE DEI DEHORS.....	8
Art. 7 - UBICAZIONE.....	13
Art. 8 - PRESCRIZIONI.....	14
Art. 9 - DIMENSIONI.....	14
Art. 10 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS.....	16
Art. 11 - BENI CULTURALI E RELATIVE PROCEDURE PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"	16
Art. 12 - AMBITI.....	17
Art.13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO.....	41
DELLA CONCESSIONE DI DEHORS.....	41
Art. 14 - RINNOVO DEHORS STAGIONALE.....	43
Art. 15 - RINNOVO DEHORS CONTINUATIVO.....	44
Art. 16 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO.....	45
Art. 17 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS.....	45
Art. 18 - DANNI ARRECATI.....	46
Art. 19 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA.....	46
Art. 20 - IMPATTO ACUSTICO.....	47
Art. 21- CONTROLLI.....	47
Art. 22 - SANZIONI.....	47
Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	48

PREMESSA GENERALE

Il presente regolamento intende disciplinare l'occupazione dello spazio pubblico del Comune di Canosa, sistematizzando le tipologie, le temporalità e i materiali.

Tale revisione normativa è stata elaborata in un tavolo di co-progettazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.

Inoltre durante la fase di revisione del regolamento sono stati effettuati degli incontri pubblici al fine di condividere il processo di revisione normativa con la cittadinanza, gli ordini professionali, la Confcommercio, la Confartigianato e la Confesercenti.

Trovare un giusto equilibrio tra i diversi soggetti è indispensabile, in quanto lo spazio pubblico della città è il patrimonio collettivo di una comunità locale, in cui si devono calibrare i diversi interessi: quello collettivo, legato ad una fruizione senza barriere architettoniche che stabilisca una valorizzazione del bene comune e quello economico che intende “mettere a valore” lo spazio pubblico fornendo un servizio.

Il regolamento intende tutelare l'interesse pubblico e nel contempo indicare chiaramente possibilità e tipologie di occupazione per garantire un “investimento sicuro” per imprenditori e commercianti.

Il regolamento disciplina l'occupazione:

- del suolo pubblico;
- degli spazi di proprietà privata gravati da diritto di servitù di uso pubblico;
- delle aree private prospicienti aree pubbliche o private di uso pubblico per quanto previsto dall'Art. 13, comma 7;

mediante “dehors”, cioè le strutture esterne a carattere stagionale, amovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, in considerazione:

- della necessaria tutela del patrimonio d'interesse storico-artistico del Comune di Canosa di Puglia ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004;
- dell'assetto urbano;
- della promozione turistica;
- della iniziativa economica privata.

Sono parte integrante del presente regolamento gli elaborati allegati:

- Quadro di sintesi (All.1)
- Planimetria ambiti (All.2)
- Abaco delle strutture, attrezzature e arredi da esterno per i dehors (All. 3)
- Progetti d'Ambito (All. 4).

Gli arredi riportati hanno solo carattere indicativo e possono essere implementati in ragione della evoluzione delle produzioni e del design.

Il regolamento, riconoscendo la priorità della fruizione collettiva degli spazi pubblici, si conforma a criteri di salvaguardia delle diverse funzioni compresenti nelle vie, con particolare riguardo alla:

- sicurezza;
- accessibilità;
- tutela dei contesti di pregio, delle visuali panoramiche e prospettiche.

Tale strumento intende definire una percezione visiva complessiva intesa come coerenza di linguaggio dei dehors con lo spazio pubblico.

DEHORS PER ATTIVITA' STAGIONALI E CONTINUATIVE

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il campo di applicazione del presente regolamento per l'occupazione del suolo pubblico al servizio delle attività commerciali riguarda l'intero territorio del Comune di Canosa di Puglia. Il presente regolamento si applica ai locali di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, tavola calda, bracerie, trattoria, paninoteca, strutture ricettive e similari, ed altre attività similari) che utilizzano a tal fine, l'area limitrofa/antistante all'esercizio commerciale con "dehors":
 - a. su strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - b. su aree private sulle quali risulti gravante una servitù di uso pubblico, per quanto previsto dall'Art. 13, comma 7, anche per destinazione *ab immemorabilis*, quando sono prospicienti strade denominate.
 - c. su aree private prospicienti e visibili da strade/piazze pubbliche o private di uso pubblico, per quanto previsto dall'Art. 13, comma 7, già assentite o assentibili all'attività, come ampliamento all'esterno della stessa, ad esclusione della disciplina concernente la temporalità.

Art. 2 - FINALITA'

1. Il regolamento persegue la finalità di disciplinare e coordinare l'installazione di strutture ed i manufatti – "dehors" per le attività, le aree e gli scopi summenzionati, con particolare riferimento:
 - a. all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole riqualificazione formale della Città, di promozione turistica nel rispetto dei differenti valori storico-architettonici, delle diverse specificità ambientali esistenti e dei principi generali di igiene e di sicurezza;
 - b. all'incentivazione della piccola imprenditoria cittadina attraverso l'ampliamento all'aperto delle attività, come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo;
 - c. alla tutela della salute pubblica e della sicurezza degli alimenti e bevande somministrate al fine di impedire l'insudiciamento e l'imbrattamento degli alimenti e bevande somministrate da parte di eventi meteorologici e da parte di infestanti;
 - d. alla tutela della sicurezza stradale;
 - e. alla compatibilità con il piano di emergenza della protezione civile;
 - f. alla tutela della salute ambientale, sia acustica che atmosferica;
 - g. alla tutela del decoro e dell'arredo urbano;
 - h. al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della Città;
 - i. all'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi volti al rilascio delle concessioni amministrative in tempi brevi, anche attraverso la stretta correlazione tra i servizi interni all'Amministrazione comunale coinvolti nei detti procedimenti e quelli esterni.

Art. 3 - DEFINIZIONI E AMBITI DI APPLICAZIONE

1. **Suolo pubblico:** si deve intendere il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio e uso pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato

individuato a norma del Codice della Strada.

2. **Dehors**, ai fini del presente regolamento, sono le strutture esterne sia a carattere estivo sia a carattere invernale, facilmente rimovibili (zavorrate e non ancorate), destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non implicino modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano, da considerarsi come l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul "suolo pubblico", che costituiscano, delimitino ed arredino lo spazio all'aperto annesso ad un "esercizio di attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande" così come definito all'art. 1 c. 2 lett. d), dall'art. 4 c.1 lett. k) e dal Titolo V della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio" della Regione Puglia e nei limiti imposti all'attività dalla propria licenza commerciale. Le strutture non dovranno essere in alcun modo ancorate al suolo pubblico.
3. Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso:
 - è **aperto** quando lo spazio occupato ha come delimitazioni pali, corde, fioriere e per copertura ombrelloni, pergolati e tende;
 - è **semichiuso** quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, fioriere, pannelli trasparenti fino a 1,80 m. e per copertura ombrelloni, pergolati, tende e tetti in tessuto;
 - è **chiuso** quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto da pannelli attaccati alla copertura o comunque oltre 1,80 m rispettando l'altezza massima del dehors.Il dehors di tipo aperto non deve prevedere fioriere in ambito A e in Aree pubbliche aventi valore archeologico, storico e artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.
4. **Ambiti**: parti del territorio connotate da uno più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico - culturale, insediativo e da altrettante specifiche e significative relazioni e tendenze evolutive che li interessano. Gli ambiti sono assoggettati a diversi contenuti progettuali e politiche territoriali e sono definiti da un accorpamento dei contesti definiti dal PUG di Canosa di Puglia.

5. Progetti d'Ambito

Sono quei progetti riguardanti aree di interesse strategico e/o già sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e/o indiziate quali aree da tutelare ai sensi dell'art. 10 c. 4 lett. g) come piazza XXIII maggio, p.zza della Repubblica, corso S. Sabino e p.zza V. Veneto, Zona Castello (perimetrata secondo CUT.NS – Contesto Urbano: Nucleo Storico).

Per dette aree vengono definiti, i progetti d'ambito definiti nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. sviluppo delle attività produttive;
- b. conformazione geometrico spaziale;
- c. prossimità ai percorsi di fruizione in prossimità di aree archeologiche
- d. potenziamento commerciale.

Il progetto dello spazio pubblico riportato nel Progetto d'Ambito può contenere alcune incongruenze con lo stato dei luoghi che potranno essere rettificare dagli uffici nel corso del tempo. Pertanto in fase di redazione dell'autorizzazione il Tecnico incaricato dovrà effettuare il rilievo metrico in scala adeguata inserendo anche gli elementi d'arredo fissi presenti (pali della luce, panchine etc.).

6. Per **autorizzazione unica** si intende l'autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica e del relativo dehors previo pagamento anticipato del canone COSAP (il pagamento dovrà essere dimostrato al ritiro della autorizzazione).
7. Per **area del dehors** si intende l'area richiesta per l'occupazione e autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.
8. Per **altezza** degli ingombri del dehors si intende l'altezza massima degli elementi costituenti, misurata dal piano di calpestio della sede veicolare e/o pedonale ove insiste l'installazione, compresa l'altezza della pedana. Dove il piano di calpestio è posto alla quota media delle sistemazioni esterne.
9. Per **larghezza del dehors o dell'area** si intende la dimensione dell'installazione misurata normalmente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste.

10. Per **lunghezza del dehors o dell'area** si intende la dimensione dell'installazione misurata parallelamente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste. In caso di slargo o piazza questa sarà la dimensione maggiore sviluppata tra larghezza e lunghezza.
11. Per **elemento di delimitazione** spaziale si intendono quei manufatti atti ad individuare gli spazi autorizzati rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.
12. Per **dehors su area privata**, sottoposti al presente regolamento, sono definiti quelli visibili da area/strada pubblica o di uso pubblico e insistenti su area confinante con area/strada pubblica o di uso pubblico.
13. Per **bene tutelato** si intende un immobile soggetto a specifico provvedimento di notifica di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004, d'ora in poi chiamato Codice BCP) oppure soggetto a tutela *ope legis* ai sensi dell'art. 10 comma 4, lettere g) e f) del suddetto Codice BCP.
14. Per **strade urbane di scorrimento** si intendono strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzati; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
15. Per **strade urbane di quartiere** si intendono strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
16. Per **strade locali** si intendono strade urbane non facenti parte degli altri tipi di strade di cui all'art. 2 comma 2 del Codice della Strada.
17. Per **carreggiata** si intende la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
18. Definizione di superficie utile "SU" da NTA PUG di Canosa è la superficie in mq di pavimento dell'unità immobiliare al netto delle strutture murarie degli ingombri delle tramezzature e dei vuoti di porte e finestre.
19. Definizione di buffer di rispetto di edificio pubblico e di culto (L. 42/2004) è definito da un raggio di influenza misurato da ogni prospetto del fabbricato soggetto a vincolo.

Art. 4 - TEMPORALITA' DEHORS

1. Per **dehors occasionali** si considera la struttura e gli arredi collocati su spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico per un periodo massimo di gg. 30 (trenta giorni) all'anno. Detti dehors sono autorizzabili per qualsiasi attività commerciale o artigianale in occasione di mostre, fiere, mercati, feste e simili, in deroga a quanto previsto all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento.
2. Per **dehors stagionale** si qualifica la struttura dalle caratteristiche tecnico-ambientali precedentemente stabilite, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico per un periodo complessivo non superiore 9 (nove) mesi anche frazionati nell'arco dell'anno solare. Detto dehors può essere richiesto per una durata minima di 1 mese o multipli di esso (1 mese; 2 mesi; 3 mesi ecc.) e per una durata massima di 9 (nove) mesi nell'anno solare. L'arco temporale della autorizzazione, per detti dehors non può mai superare il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento. I rinnovi possono essere concessi purché la permanenza del dehors non superi i 9 (nove) mesi nell'anno solare alle condizioni previste nell'art. 14.
3. Per **dehors continuativo** si considera la struttura collocata su spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico per un periodo di mesi 12 (dodici). Per detti dehors è previsto il tacito rinnovo di 12 mesi in 12 mesi per una durata massima di permanenza del dehors di anni 5 (cinque) decorrenti dalla autorizzazione originaria, fermo restando le condizioni previste all'art. 15.

Art. 5 - DIVIETI E LIMITI DI OCCUPAZIONE

1. Le strutture che abbiano il carattere della inamovibilità sono vietate.
2. E' fatto espresso divieto all'interno dei dehors di:
 - a. Installazione di attrezzature per la cottura dei cibi;
 - b. Esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario salvo gli eventi/manifestazioni preventivamente autorizzate;
 - c. Installazione di apparecchi e congegni per il gioco e l'intrattenimento, anche elettronico.
3. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve consentire il transito dei veicoli di pronto intervento, soccorso e servizi pubblici di raccolta dei rifiuti solidi urbani, prevedendo uno spazio libero di carreggiata non inferiore a metri 3,50.
4. Sulle strade extraurbane principali e secondarie, ricadenti nel territorio comunale, e sulle strade urbane di scorrimento è vietata ogni tipo di occupazione con installazioni. Le strade urbane di quartiere e le strade locali possono essere occupate con installazioni purché sia predisposto un itinerario viario alternativo ovvero, nelle zone storico - ambientale, a condizione che non determini intralcio alla circolazione. L'occupazione mediante installazioni della restante parte della strada, intesa come parte della strada non destinata allo scorrimento dei veicoli, può essere autorizzata anche quando non sia possibile deviare il traffico su itinerari alternativi.
5. L'occupazione dei marciapiedi con installazioni può essere consentita purché in adiacenza dei fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni almeno 2,00 m di larghezza al netto di qualsiasi tipo di ostacolo. Nelle zone di rilevanza storica - ambientale, ovvero quando sussistono particolari condizioni caratteristiche geometriche della strada è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore a ml 1,20.
6. Le occupazioni del suolo pubblico mediante installazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, negli stalli di sosta riservati, in corrispondenza delle fermate di mezzi di trasporto pubblico, mezzi di soccorso e/o pubblica utilità, piste ciclabili e sugli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale o gli impianti semaforici, tantomeno intralciare il passo carrabili.
7. Le occupazioni del suolo pubblico mediante installazioni non possono essere concesse se, per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, salvo i casi di strade classificate dal Codice della Strada "area pedonale e Zone a Traffico Limitato.
8. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico mediante installazioni, oltre che sulle aree indicate all'articolo 1 del Regolamento e salvo quanto previsto nei commi precedenti, può essere rilasciata sulle aree destinate a parcheggio pubblico a condizione che rispettino la modularità dello stallo di sosta e non invadano le corsie di transito e manovra. In tal caso, l'area oggetto di concessione potrà estendersi sino alla linea di delimitazione interna dell'area parcheggio, meno un franco di sicurezza veicolare di almeno 30 cm. In caso di occupazione mediante installazioni su aree destinate a parcheggio pubblico a pagamento, ex art 7, comma 1 lett. f) D.Lgs, 285/1992, la concessione è rilasciata previa deliberazione della Giunta Comunale di modifica del piano della sosta a pagamento. L'attività esercitata sul dehors non deve in alcun modo interferire e/o ostacolare e/o limitare e/o impedire le attività che si svolgono sulle aree esterne a quella concessa.
9. Non è consentito in alcun modo provvedere alla chiusura di strutture di copertura e/o protezione delle pedane, anche con teli trasparenti in materiale plastico, a pena di decadenza della concessione del suolo pubblico, essendo le strutture chiuse espressamente

- disciplinate.
10. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei “dehors” devono osservare il normale orario di lavoro, così come imposto dalle disposizioni vigenti.
 11. Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio. Nei dehors degli ambiti B,C,D e nelle aree non soggette a tutela ai sensi del Codice BCP potranno essere installati banchi e mobilio (tipo office) atti allo svolgimento dell’attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico – sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
 12. I piccoli intrattenimenti musicali svolti all’interno del dehor, dovranno terminare non oltre le ore 24, nel rispetto della normativa sull’inquinamento acustico, salvo casi specifici soggetti a specifica autorizzazione.

Art. 6 - COMPOSIZIONE DEI DEHORS

1. Si intendono ammissibili solo le strutture/arredi conformi a quanto descritto nel presente regolamento e rappresentato a titolo esemplificativo, nelle allegato Quadro di Sintesi (All. 1) e nell’Abaco delle Strutture, Attrezzature e Arredi da Esterno per i Dehors (All.3).
2. Gli elementi costitutivi dei “dehors”, salvo quanto meglio precisato nelle allegate schede, sono così classificati:

6.1 Pedane

Saranno costituite da elementi modulari senza ancoraggi fissi, devono ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L’eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all’interno dell’area occupata.

Non è ammessa la realizzazione di pedane sui marciapiedi, nei portici, nelle gallerie.

L’occupazione del suolo pubblico mediante pedane è consentito, nel rispetto dei divieti e limiti stabiliti dal Regolamento, solo per superare i dislivelli esistenti o quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e sede stradale laddove consentito.

In via generale la pedana sarà posta alla stessa quota del marciapiede, anche se quest’ultimo in pendenza, in accostamento.

La pedana può essere realizzata su strada o piazza in pendenza, purché non superi un’altezza massima di 0,50 m. Si dovrà porre particolare cura alla tamponatura del dislivello con un pannello di rivestimento che potrà essere realizzato con lo stesso materiale e cromia impiegata nel dehors. Nella parte superiore della pedana potrà essere collocata una pannellatura in vetro, per garantire adeguate condizioni di sicurezza per i fruitori rispetto al piano di calpestio di uso pubblico.

In ambito A e in Aree pubbliche aventi valore archeologico, storico e artistico ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 l’altezza massima della pedana va ridotta a cm. 30 per evitare un eccessivo impatto visivo.

Le pedane devono essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deteriorabili, compatti e privi di intercapedini, inoltre dovranno essere realizzate in materiali lavabili, sanificabili e disinfettabili, prive di discontinuità e realizzate in modo tale da evitare ristagni.

L’installazione delle pedane non deve precludere l’accessibilità a pozzetti di ispezione, prese per idranti ecc. né deve essere di ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche né ostruire punti di captazione (griglie, caditoie, lucernai, chiusini e bocche di lupo, ecc.). Qualora le pedane ricoprano chiusini, botole, tombini, ecc., si dovranno necessariamente realizzare botole facilmente ispezionabili e apribili.

6.2 Elementi di delimitazione e protezioni laterali

Per l’elemento di delimitazione s’intende l’elemento di qualsiasi manufatto atto a individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico. La linea di delimitazione dell’area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra

loro, di una sola delle tipologie consentite,. Qualora il concessionario usufruisca di più aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione. Gli elementi di delimitazione e protezione laterali dovranno essere privi di spigoli vivi e resi visibili con l'inserzione di elementi rifrangenti (Polizia Municipale 30.04.2018).

Negli Ambiti C e D la realizzazione della chiusura laterale può essere realizzata anche con materiali vetrati opacizzati o acidati, fino all'altezza di un metro da terra.

Sono adottabili, in ragione degli Ambiti individuati, delimitazioni quali:

6.2.1 Paletti metallici amovibili

I paletti amovibili con corda di delimitazione di colore chiaro (RAL indicato negli allegati) e del tipo satinato con colorazione canna di fucile e alti dal pavimento mt. 1,00 con corda del tipo ad intreccio avente diametro minimo di cm. 3 (**per tutti gli ambiti consentiti**).

6.2.2 Pannelli

I pannelli dovranno essere autoportanti o costituiti da profilati metallici colore canna di fucile (RAL indicato negli allegati) e vetro integralmente trasparenti, non estensibili e privi di traverso metallico superiore posto a cornice. Nell' **Ambito A** potranno avere altezza max m. 1,20; nell' **ambito B, C, D** potranno avere altezza max m 1,80.

6.2.3 Pannelli trasparenti con scorrevoli laterali

I pannelli in vetro o plexiglass, con parte scorrevole, privi di zoccolatura con telaio e guide di disegno semplice in metallo, i paramenti dovranno essere rettilinei e senza proposte di forme incongrue o arbitrarie Hmax chiuso 1,80 m. H max sollevato dal piano di calpestio 2,20 m. Sono consentiti negli **ambiti B, C, D**.

6.2.4 Fioriere

Le fioriere saranno costituite da vasi o contenitori di colore bianco avorio o metallo canna di fucile e posti in posizione accostata in modo da formare una delimitazione continua del tipo a cespuglio avente un'altezza, compreso il contenitore di max m 0,80 e un ingombro in larghezza max m 0,30. Tali elementi di delimitazione saranno sempre compresi all'interno dello spazio occupato dal dehors. Si consigliano essenze di: *ligustum L.*, *viburnum L.*, *laurus cerasus*, *ilex aquifolium*, *boxus sempervires*, *laurus nobilis*, *pittosporum tobira*. Sono consentiti in negli **ambiti B, C, D**.

6.3 Coperture di protezione e riparo

6.3.1 Ombrelloni

La struttura portante degli ombrelloni deve essere zavorrata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di m. 2,20 dal piano di calpestio.

In ambito A e in Aree pubbliche aventi valore archeologico, storico e artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 sono consentiti ombrelloni di dimensione massima m 2X2, m 2X3 m anche con palo laterale purchè dritto.

Negli **Ambiti B, C, D** gli ombrelloni avranno una dimensione in pianta di m 2,00 x m 2,00 (o diametro di m. 2), m 2,00 X m 3,00, m 3,00 X m 3,00 (o diametro di m. 3), m 3,00 X m 4,00, con palo centrale e laterale.

Gli ombrelloni non devono presentare mantovane o frange discendenti.

Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle attrezzature di copertura e riparo. E' ammesso il logo o l'insegna dell'esercizio, purchè di dimensione non superiore al 10% della

superficie, pari cioè al massimo di 4 mq. Sono ammesse unicamente serigrafie su pannelli vetrati. I dehors aperti potranno apporre l'insegna o il logo stampato anche sull'ombrellone.

Gli ombrelloni e le tende da sole devono essere di colore chiaro/avorio. Non sono ammesse coperture in plastica né superfici verticali in plastica e/o altri materiali anche richiudibili, collegate a ombrelloni o tende. Per **tutti gli ambiti** è consentito l'uso degli ombrelloni.

6.3.2 Tende da sole

Le tende da sole devono essere di tipo tradizionale/classico con struttura in ferro battuto escludendo la plastica, senza mantovana e frange discendenti e montate esclusivamente in corrispondenza della porta; non dovranno superare le dimensioni della porta inclusi gli stipiti di oltre cm 30 per lato; la sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione sul marciapiede) dovrà essere pari alla larghezza del marciapiede meno cm. 30 e comunque mai superiore a m. 2,00. L'altezza minima dal suolo (marciapiede) delle tende da sole deve essere di m. 2.20.

Dovrà essere garantita la collocazione armonica sul prospetto evitando interferenze con elementi decorativi/ architettonici. In caso di porte affiancate saranno previste singole tende simili tra loro, per ogni apertura. Le predette tende da sole non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso in cui lo stesso è sottoposto a vincolo di tutela diretta, fatta salva l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice BCP.

Tali disposizioni sono valide per qualsiasi attività commerciale anche non rientranti nei locali di pubblici esercizi di somministrazione e bevande. Per **tutti gli ambiti** è consentito l'uso di tende da sole.

6.3.3 Tenda piana avvolgibile a parete / autoportante

Le tende a sbraccio sono consentite negli **ambiti B, C, D** sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi pubblici e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.

L'altezza minima dal suolo (marciapiede) delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano a una distanza minima dal suolo di m. 1,80. La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è pari alla larghezza del marciapiede meno cm. 30 e comunque non superiore a mt. 1.50; nel caso di dehors, la tenda potrà estendersi sino al limite dell'area di occupazione autorizzata.

Le predette non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso in cui lo stesso è sottoposto a vincolo di tutela diretta, fatta salva l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice BCP. Sono altresì vietate sui fabbricati classificati di pregio dal PUG.

Tali disposizioni sono valide per qualsiasi attività commerciale anche non rientranti nei locali di pubblici esercizi di somministrazione e bevande.

6.3.4 Tende a Vela o a Teli

Le tende a Vela sono poste all'esterno degli esercizi pubblici e tensionate da cavi, possono essere prive di appoggi al suolo, semplicemente agganciati alla facciata, o collegate ad elementi infissi nel suolo. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.

L'altezza minima dal suolo dei teli è di mt. 2.20. La altezza massima consentita, misurata dalla sua proiezione al suolo, è di mt. 3.50. Sono consentite **in tutti gli Ambiti**.

Le predette non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso in cui lo stesso è sottoposto a vincolo di tutela diretta, fatta salva l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice BCP. Sono altresì vietate sui fabbricati classificati di pregio dal PUG.

6.3.5 Pensiline

Sono strutture in legno o metallo a sbalzo senza alcun pilastro con relativa copertura, fissate sulla facciata dell'edificio. Le stesse non potranno avere superficie superiore a mq. 6, sbalzo non superiore a m. 1.20, altezza dal piano di calpestio (marciapiede) non inferiore a m. 2,50 e proiezione rientrante nella larghezza del marciapiede meno cm. 30. Le stesse devono essere progettati e realizzati in osservanza delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e ss.mm.ii. e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato, il tutto nel rispetto della delibera di G.R. 1309/2010.

Le predette non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso in cui lo stesso è sottoposto a vincolo di tutela diretta, fatta salva l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice BCP. Sono altresì vietate sui fabbricati classificati di pregio dal PUG. **Tali disposizioni sono valide per qualsiasi attività commerciale anche non rientranti nei locali di pubblici esercizi di somministrazione e bevande.** Le pensiline sono consentite negli **Ambiti B, C, D.**

6.3.6 Gazebo. Tettoie. Pergolati. Pergotende

I gazebo, le tettoie, i pergolati e le pergotende devono essere progettati e realizzati in osservanza delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e ss.mm.ii. in osservanza della delibera di Giunta Regionale 1309/2010 e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato. Nel caso di opere non rientranti nella succitata delibera di G.R. 1309/2010 necessita l'Autorizzazione sismica. Dette strutture in legno o metallo non potranno avere altezza superiore a m. 3,00 ed inferiore a m. 2,40. Le predette strutture non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso di edifici di pregio o particolare pregio come previsto dal PUG e nel caso in cui lo stesso è sottoposto a vincolo di tutela diretta mediante vincolo espresso o ope legis.

Si definisce gazebo una struttura formata da pilastri, travi e copertura fissa a cono o piramide avente altezza massima al vertice di mt. 3,00 e altezza all'imposta del cono o piramide non inferiore a m. 2,20.

Si definisce tettoia una struttura formata da pilastri, travi e copertura fissa piana. Detta struttura potrà avere un lato ancorato al muro di facciata.

Si definisce pergolato una struttura formata da pilastri e travetti posti ad interasse di circa 40-50 cm. con eventuale copertura non fissa (copertura da montarsi e smontarsi giornalmente). Detta struttura potrà avere un lato ancorato al muro di facciata.

Si definisce pergotenda una struttura di base, formata da pilastri, travi e da tendaggio estendibile e ritraibile. Detta struttura potrà avere un lato ancorato al muro di facciata.

Se dette strutture hanno carattere temporale di tipo continuativo, devono essere poste a una distanza non inferiore a m. 3,00 da vedute e affacci diretti di unità immobiliari poste al primo piano di terzi e di m. 1.50 da vedute ed affacci obliqui, nel rispetto delle distanze minime definite dal codice civile. Tale prescrizione dovrà essere dimostrata nei relativi grafici allegati all'istanza.

6.4 Accessori

Gli accessori non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione e saranno individuati nelle schede dell'All.3 in relazione all'ambito di riferimento. Sono consentiti **in tutti gli Ambiti.**

6.4.1 Stufe e Lampade riscaldanti

Sono ammessi sistemi di riscaldamento amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg o altri impianti di riscaldamento elettrici, alogeni, amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben areati, in maniera da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti. I sistemi impiantistici per la climatizzazione invernale degli spazi esterni di esercizi pubblici, costituiti da elementi singoli e

mobili, possono essere consentiti all'interno dello spazio concesso, solo se compatibili con il contesto urbano di riferimento e le sue caratteristiche architettoniche, nel rispetto delle distanze di sicurezza e della normativa vigente in materia igienico – sanitaria e di prevenzione incendi. La richiesta di installazione deve essere corredata da adeguata planimetria e da una scheda tecnica degli elementi. I colori saranno specificati nelle schede d'Ambito.

6.4.2 Elementi refrigeranti

Sono ammessi elementi refrigeranti quali ventilatori, refrigeratori e condizionatori. Detti dispositivi devono rispondere a norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben areati, in maniera da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti. I sistemi impiantistici per la climatizzazione estiva degli spazi esterni di esercizi pubblici, costituiti da elementi singoli e mobili, possono essere consentiti all'interno dello spazio concesso, solo se compatibili con il contesto urbano di riferimento e le sue caratteristiche architettoniche, nel rispetto delle distanze di sicurezza e della normativa vigente in materia igienico – sanitaria e di prevenzione incendi. La richiesta di installazione deve essere corredata: da adeguata planimetria e da una scheda tecnica degli elementi.

6.4.3 Sistemi di illuminazione

Non sono ammessi corpi illuminanti da applicare sulla facciata dell'edificio ma solo luci puntuali con forma tradizionale escludendo sistemi del tipo strisce led e luci tubolari. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico. Gli attraversamenti dei cavi sulla pavimentazione pubblica o di pubblico interesse, deve essere eseguito in modo da non creare pericolo per i pedoni, nel rispetto delle norme di sicurezza. È fatto obbligo al titolare della concessione all'installazione dei manufatti, di predisporre in presenza di strutture metalliche di composizione dei manufatti, impianto di elettricità con messa a terra a norma, da comprovare in sede di istruttoria con relazioni redatte da un tecnico abilitato. Nelle aree interne ai dehors si potranno prevedere sistemi di illuminazioni diversi che verranno poi specificati nelle schede degli ambiti di riferimento. Negli ambiti A e B solo luci tradizionali, in Ambito C e D tutte le diverse tipologie.

6.4.4 Base di sostegno

E' prevista come accessorio per ombrelloni con palo centrale in legno o metallo una piastra mobile in metallo o cemento con tazza di alloggiamento al suolo, montante mobile, appoggio su piastra mobile in metallo o cemento.

6.5 Arredi di base mobili

Gli elementi di arredo dovranno essere definiti nel rispetto del decoro dello spazio pubblico e delle individuazioni dell'All.2 in relazione all'ambito di riferimento.

I tessuti di rivestimento degli arredi devono essere in tinta unita ed i colori devono essere nella gamma delle tinte naturali da armonizzare con il contesto. E' escluso l'uso di colori accesi. Tali arredi sono consentiti **in tutti gli Ambiti**.

6.5.1 Sedie in legno / metallo / plastica (pvc), tessuto

Sono ammesse sedie pieghevoli o impilabili in legno o con struttura in metallo e sedile e schienale in legno, con seduta singola e/o schienale e/o braccioli. Inoltre è possibile utilizzare sedie impilabili con struttura in metallo con seduta in legno, plastica (pvc) singola e/o schienale e/o braccioli.

Sono ammesse sedie impilabili o pieghevoli, con struttura in metallo con seduta in plastica (pvc) singola e/o schienale e/o braccioli. E' previsto anche l'utilizzo di sedie pieghevoli tipo "regista" interamente in legno oppure con struttura in metallo e sedile/schienale in tessuto, con seduta singola e/o schienale e/o braccioli.

6.5.2 Sgabelli in legno / metallo / plastica (pvc)

E' previsto l'impiego di sgabelli alti, in legno o legno e tessuto, in metallo o plastica (pvc) con seduta singola e/o schienale e/o braccioli.

6.5.3 Tavolini in legno / metallo / plastica (pvc), laminato, impilabili

Tavoli e banchi devono essere coordinati alle sedute. Sono ammessi tavolini pieghevoli o impilabili con struttura in metallo e/o legno. Inoltre è possibile impiegare tavolini pieghevoli o a piede centrale con struttura in metallo o in plastica (pvc), piano in laminato o plastica (pvc) o metallo. Infine è previsto l'impiego di tavolini impilabili, con struttura in metallo o in plastica (pvc), piano in laminato o plastica (pvc) o metallo.

6.5.4 Panche in legno/metallo

E' consentito l'impiego di panche e cassapanche in legno e/o metallo, con struttura in legno o metallo, chiuse lateralmente in parte o interamente.

6.6 Altri tipi di occupazione di suolo pubblico - attività artigianali

L'occupazione di suolo pubblico per le attività artigianali, è determinata dalla collocazione di sole n. 2 panche della lunghezza massima di m. 2.40; tale occupazione non costituisce dehors fermo restando il passaggio pedonale. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza arrecare intralcio al passaggio pedonale di almeno m. 1,50 con deroga in vie e spazi ristretti di almeno 1,20 m al fine di incentivare la piccola imprenditoria nella città storica. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi alle attività artigianali necessita, comunque, di apposita concessione, che avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità da parte del competente Settore del Corpo di Polizia Municipale.

Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione che non potrà comunque superare le 12 ore giornaliere.

Art. 7 - UBICAZIONE

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, **si ha occupazione di suolo pubblico**, come definito all'art. 3, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali tavoli, sedie e altre strutture assentiabili.
2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi **di norma in proiezione all'esercizio** del concessionario, se non in contrasto con elementi fisici o caratteri estetici del fronte stesso, salvo esigenze particolari, lasciando comunque un passaggio di almeno 1,20 m davanti all'attività commerciale.
3. Qualora l'occupazione dei dehors si estenda agli spazi limitrofi i proprietari degli immobili limitrofi devono produrre assenso scritto alla occupazione di quelle aree. Tale assenso risulta necessario, da parte dei proprietari, quando l'area occupata risulta di altra proprietà e/o privata di uso pubblico. Ad ogni modo sono sempre fatti salvi i diritti di terzi.
4. Dovrà essere garantita l'uscita e il transito, da aree condominiali verso lo spazio pubblico, in spazi delimitati fisicamente da pannelli e/o fioriere. Dovrà essere sempre garantito il passaggio di pedoni, disabili, utenti con difficoltà motorie, carrozzine lettighe e portantine.
5. Non è consentito installare "dehors" o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade cittadine di transito veicolare, salvo quanto previsto dall'Art. 5 comma 7.
6. Non è consentito installare "dehors" o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta

a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1,20 dal tronco di alberi o pali luce o pali per segnaletica stradale e simili. In tutti i casi è sempre fatta salva la norma per cui è possibile installare i dehors su tale sedime stradale solo se vi è un marciapiede e/o una sezione stradale che preveda la presenza di un'area a parcheggio antistante l'esercizio commerciale. Sono sempre consentiti su aree/strade pedonali, fermo restando le norme di sicurezza.

7. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti storici sottoposti a vincolo architettonico, di cui al D.L.gs 42/2004, se non previa autorizzazione della Soprintendenza.
8. Non è consentito realizzare e autorizzare dehors posizionati ad una distanza inferiore di 10 mt da edifici religiosi o sedi di Pubblica Autorità gravati da vincolo diretto.
9. I "dehors" non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune di Canosa garantendo la visione frontale delle stesse.
10. Dovrà essere sempre garantita la libera visuale delle facciate di pregio, evitando di apporre direttamente in facciata strutture coprenti.
11. Nell'ambito A dovranno sempre essere lasciati liberi da dehors gli accessi ai portoni, lasciando per ciascun lato almeno 1,00 m dallo stipite.
12. Non è consentito installare "dehors" o parti di esso in contrasto con le vigenti disposizioni del Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie i "dehors" non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del "dehors" occulti la segnaletica verticale o orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata in osservanza di quanto espressamente disposto dal Responsabile del competente Settore del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 8 - PRESCRIZIONI

1. Deve essere garantito il flusso pedonale, lasciando idoneo spazio libero da ingombro (almeno m. 1,20). Detto passaggio pedonale dovrà essere garantito fra la facciata dell'esercizio e quella del dehors. Detta distanza di m. 1,20 è ricavata sul marciapiede esistente se lo stesso ha una larghezza uguale o superiore a m. 1,20; sul marciapiede esistente e su parte della pedana qualora trattasi di marciapiede inferiore a m. 1,20. Il passaggio pedonale deve essere libero da ogni tipo di ostacolo (alberi, pali, panchine, aiuole presenti sul marciapiede ecc.). La misura di m. 1,20 va misurata anche da eventuali ostacoli. E' vietato realizzare dehors aderenti alla facciata dell'esercizio.
2. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, le eventuali rampe presenti dovranno sempre rientrare all'interno della sagoma di calpestio del dehors.
3. L'installazione dei dehors dovrà essere conforme alle vigenti normative igienico-sanitarie.
4. DEROGHE:
 - A causa di impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda saranno valutate e concordate eventuali soluzioni progettuali alternative purché sempre in linea con le disposizioni del presente regolamento;
 - Per comprovate necessità che l'esercente dovrà autocertificare è ammessa un eventuale incremento di superficie e conseguentemente di larghezza e lunghezza prescritte pari al 10%.

Art. 9 - DIMENSIONI

1. La **superficie massima** occupabile non può essere superiore al 50% della superficie utile

- calpestable dell'esercizio commerciale. Sono previste delle deroghe che vengono specificate nelle schede degli ambiti all'Art. 12.
2. Nelle aree pubbliche interessate dai progetti d'ambito: Piazza della Repubblica, Corso San Sabino, Piazza Vittorio Veneto, Zona Castello ed in generale nelle piazze, slarghi e corsi la superficie massima occupabile con dehors non può superare complessivamente il 50% dello spazio pubblico salvo deroghe approvate dalla Giunta Comunale.
 3. L'occupazione dello spazio pubblico deve essere collocato entro la proiezione della dimensione del locale in cui ha sede l'esercizio di somministrazione.
 4. È ammessa l'occupazione di spazi limitrofi nel limite complessivo del 50% in eccedenza rispetto alla predetta proiezione, fatti salvi interessi e diritti dei terzi. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare 8 m, previa autorizzazione dei confinanti.
 5. Per i pubblici esercizi, disposti su più livelli si stabilisce che, al fine dell'individuazione dell'area di occupazione del dehors, si debba tener conto della lunghezza del livello con maggiore estensione.
 6. La profondità massima del dehors, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio destinato alla sosta qualora siano segnati gli stalli di sosta, i quali devono avere 30 cm. di franco, fermo restando che dovrà essere garantita la larghezza utile tale da non intralciare il traffico veicolare così come definito dai regolamenti, piani della mobilità, pareri del Comando di P.M.
 7. Nel caso di portici (si escludono le rientranze), la profondità massima consentita dei dehors è pari 2/3 della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica tangente il locale ed evitando di occupare lo spazio di transito dei pedoni e di accesso dei vani scala. Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicolaramente non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso. Il percorso dovrà essere posizionato all'esterno dell'area occupata dal dehors ed in adiacenza al filo esterno del porticato.
 8. Per i dehors collocati in percorsi storici, siano assi viari o piazze, è consentita un'estensione non superiore a metri lineari 8,00. In tale situazione, dovranno essere preservati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi dai titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali o di abitazioni la cui proiezione è interessata dalla collocazione del "dehors".
 9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini è previsto un limite massimo di metri 4 di profondità per 8 metri di lunghezza.
 10. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo la dimensione minima del marciapiede comunque libera e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede. In ogni caso deve essere sempre garantita la carrabilità della strada e l'attraversamento dei pedoni ai sensi del codice della strada e della normativa afferente la sicurezza stradale e le emergenze e garantendo la segnalazione con appositi segnali luminosi.
 11. Gli elementi che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere e non possono superare le dimensioni dell'area autorizzata.
 12. Dovrà essere lasciato uno spazio libero di accesso a portoni e accessi pedonali di edifici, pubblici o privati, pari alla proiezione della larghezza del portone e mai inferiore a m. 2,00 salva l'espressa deroga concessa dal proprietario di tali immobili adiacenti. La distanza dai passi carrai, da uffici pubblici non deve essere inferiore a metri 1,20 calcolato per ogni lato dal margine esterno del dehors allo stipite della porta e/o varco.
 13. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionati, tali da costituire fonti di pericolo.
 14. La Giunta Comunale, pur nel rispetto delle misure minime previste dal presente regolamento può negare l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, di viabilità, di

decoro urbano, di circolazione soprattutto pedonale e per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 10 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS

Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i messaggi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati. Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle attrezzature di copertura e riparo. E' ammesso il logo o l'insegna dell'esercizio, purché di dimensione non superiore al 10% della superficie, pari cioè al massimo di 4 mq. Si rimanda alla consultazione dell'art. 6.3.1 del presente regolamento.

Art. 11 - BENI CULTURALI E RELATIVE PROCEDURE PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, dovrà richiedere all'Ufficio SUAP: l'autorizzazione alla somministrazione all'esterno con concessione dell'area pubblica o privata ad uso pubblico corrispondente.
2. In presenza di beni tutelati, l'autorizzazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza competente territorialmente.
3. I progetti presentati e valutati dall'Ufficio tecnico comunale come conformi al Regolamento dei dehors non necessitano dell'autorizzazione della Soprintendenza nel caso di dehors aperti con tavoli, sedie e ombrelloni e che comunque rispettino gli abachi di cui alle schede dell'All. 1 (Quadro di Sintesi), tavole 1.8 e 1.10.
4. Il presente Regolamento semplifica i procedimenti inerenti l'occupazione del suolo pubblico (ovvero quello privato con servitù di uso pubblico) mediante dehors, relativamente ai beni immobili e mobili definiti quali beni culturali, così come individuati dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm., e da DPR 31/2017 stabilisce quanto segue:

11.1 Autorizzazione per interventi su beni culturali e architettonici

- a. È necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza, di cui alla parte II del Codice dei Beni Culturali di cui al Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm., per quei manufatti, che prevedono strutture coperte con delimitazione di chiusura laterale (dehors semichiusi e chiusi) e che ricadono in Ambito A o in aderenza a beni tutelati.

Il richiedente per ottenere la suddetta autorizzazione dovrà trasmettere al Comune, unitamente alla documentazione prevista a corredo dell'istanza di occupazione suolo pubblico, la documentazione da inviare alla Soprintendenza, corredata di esaustivi render fotorealistici.

11.2 Autorizzazione per interventi su beni paesaggistici

- a. Per gli interventi da realizzarsi su beni immobili o aree di notevole interesse pubblico definiti quali beni paesaggistici, così come individuati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss. mm., qualora ricorrano le circostanze per richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice, il richiedente dovrà trasmettere al Comune, unitamente alla documentazione prevista a corredo dell'istanza di occupazione suolo pubblico, la documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione in argomento.
- b. Come previsto dall'Art 3 del DPR 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria

semplificata”, sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell’Allegato B.

Art. 12 - AMBITI

Vengono individuati, qui di seguito Ambiti definiti dall’accorpamento dei contesti individuati dal PUG di Canosa di Puglia, sulla base delle caratteristiche del tessuto urbano, la tipologia di strade, di slarghi e piazze. Gli ambiti sono caratterizzati da differenti condizioni dell’assetto fisico, insediativo e funzionale e da diverse tendenze in atto attinenti alla trasformazione edilizia e alla condizione socio-economica.

Come direttiva generale le trasformazioni ammissibili negli ambiti territoriali individuati, sono finalizzate:

- a) alla valorizzazione urbana, all’uniformità estetica, all’uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili;
- b) alla riduzione degli inquinamenti acustici e luminosi;
- c) allo sviluppo delle attività commerciali.

Gli Ambiti individuati dal Regolamento sui Dehors sono:

- **Ambito A:** Città Antica e Castello, Città Settecentesca, Città Compatta Storica
- **Ambito B:** Città Compatta Consolidata
- **Ambito C:** Città per Addizione
- **Ambito D:** territorio sub urbano e rurale (tutte le aree non rientranti nell’ambito A-B-C)

Nelle tabelle qui di seguito allegate, saranno individuate e specificate le norme di dettaglio, anche in deroga alle norme generali e i materiali che costituiscono i dehors realizzabili all’interno dei singoli ambiti.



AMBITO A ED AREE SOGGETTE A TUTELA AI SENSI DEL CODICE DEI B.C.P.

AMBITO A: CASTELLO, CENTRO ANTICO, ZONA SETTECENTESCA, CITTA’ COMPATTA STORICA


Dimensioni dehors


- SUPERFICIE: La misura massima di occupazione di suolo è pari al 100% della superficie utile calpestabile dell’esercizio commerciale e comunque non oltre i 40 mq.
- E’ sempre consentita una superficie di dehors minima di 8 mq.
- LARGHEZZA Max 4 metri
- LUNGHEZZA Max 10 metri
- ALTEZZA Max 3,00 metri all’estradosso
- Si potrà andare in deroga alle dimensioni nel caso di spazi aperti con dimensione irregolare, sempre garantendo la sicurezza e l’assenza di barriere architettoniche.



Prescrizioni


- 1 Visuali aperte verso parte della piana dell'Ofanto e il paesaggio urbano (PPTR)
- 2 Dovrà essere applicato il principio di leggibilità dello spazio urbano e degli edifici storici.
- 3 Dovrà sempre essere mantenuta la distanza di 10,00 m da edifici di culto e dal valore monumentale.
- 4 In presenza di edifici tutelati o definiti come di pregio dal PUG si indicano tipologie costruttive che prediligano la trasparenza e che non siano apposte a ridosso degli edifici stessi, ma che ne permettano e valorizzino la loro leggibilità.
- 5 La presenza dei dehors dovrà permettere la migliore visibilità e apertura per il godimento di visuali aperte al paesaggio.
- 6 Dovranno sempre essere lasciati liberi da dehors gli accessi ai portoni, lasciando per ciascun lato almeno 1,00 m dallo stipite.
- 7 In ambito A e in aree pubbliche aventi valore archeologico, storico e artistico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, l'altezza massima della pedana va ridotta a cm. 30 per evitare un eccessivo impatto visivo.
- 8 In generale, il montaggio delle pedane va giustificato rispetto alla pendenza della strada e allo stato del piano pavimentale. In questo Ambito, nelle strade pianeggianti dotate di una pavimentazione in ottime condizioni va vietato il montaggio di pedane.
- 9 Il montaggio di pedane su scalinate e gradonate va valutato in rapporto alla larghezza delle stesse e ai potenziali effetti detrattori che la loro copertura causerebbe, visto che le scalinate sono anch'esse parte del patrimonio urbano collettivo.
- 10 Nelle aree pubbliche interessate dai progetti d'ambito: Piazza della Repubblica, Corso San Sabino, Piazza Vittorio Veneto, ed in generale nelle piazze, slarghi e corsi la superficie massima occupabile con dehors non può superare complessivamente il 50% dello spazio pubblico salvo deroghe approvate dalla Giunta Comunale.



TIPI DI DEHORS	AREE POTENZIALI PER DEHORS	DEROGHE PER L'AMBITO
<p style="text-align: center;">Dehors Aperti</p> 	<p>Piazza</p>	<p>è previsto l'impiego di ombrelloni 2X2 m, 2X3 m, con palo centrale o laterale dritto e vele parasole, posti sempre a 1,5 m dalle facciate e garantendo la più completa lettura del tessuto storico e della cortina edilizia.</p>
	<p>Scalinate e gradonate</p>	<p>potranno essere occupate sui gradoni esistenti ma sempre garantendo il flusso pedonale preferibilmente al centro delle scalinate, con un passaggio minimo di m 1,20.</p> <p>La pedana può essere realizzata su strada o piazza in pendenza, purché non superi un'altezza di massima di 0,30 m. rispetto al piano di calpestio di uso pubblico.</p>
	<p>Slarghi</p>	<p>Potranno occupare gli slarghi definiti nel tessuto urbano, permettendo il transito delle auto e dei mezzi di emergenza e garantire gli accessi a residenze ed uffici.</p>
	<p>Strade carrabili di ridotte dimensioni</p>	<p>Su queste strade non sarà possibile allestire i dehors ma solo sedute e tavoli</p>
	<p>Strade interdette al traffico</p>	<p>sarà possibile allestire i dehors garantendo comunque il passaggio dei mezzi di emergenza</p>

Per quanto non previsto nel presente ambito si applicano le norme di carattere generale. Stante la precisazione del Dipartimento di Prevenzione ASL BAT del 05/04/2018 n.0012777/2018 e il parere di competenza della sovrintendenza di Foggia del 19/04/2018 n. 0014588/2018, a valle delle suddette comunicazioni il presente regolamento consente l'uso di pannellature protettive vetrate e amovibili (pannelli dotati di ruote) anche in ambito A e in aree aventi valore archeologico, storico e artistico (ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004) di altezza massima di 1,20 m per rispondere alla richiesta Asl.

Quando le aree a dehors sono collocate su vie e piazze a forte traffico veicolare, in tal caso l'area a dehors potrà essere delimitata con pannello di vetro trasparente amovibile ed intelaiatura metallica di supporto (vd. RAL indicati in questa scheda d'Ambito) e con un'altezza massima inderogabile di 1,80 m.



Materiali: In questo ambito si utilizzeranno:
(CONSULTARE ALLEGATO N. 3)


Ombrelloni e Coperture

Le coperture dovranno essere facilmente riponibili, sono previsti ombrelloni dai tessuti chiari e teli, coperture a vela in tessuto delle medesime cromie, dovranno essere poste non a diretto contatto delle facciate, né interferire con la lettura della cortina di edilizia minore. E' previsto l'impiego di ombrelloni 2X2 m, 2X3 m con palo centrale o laterale purchè dritto.



Pedane


Si possono realizzare, sempre all'interno dell'area concessa, se necessarie per raccordare il dislivello stradale e permettere una migliore accessibilità da attività a dehors o per permettere il raggiungimento ai portatori di disabilità e/o difficoltà motorie. L'apponimento delle pedane non dovrà interferire con il traffico veicolare e/o pedonale. In ambito A e in Aree pubbliche aventi valore archeologico, storico e artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 l'altezza massima della pedana va ridotta a cm. 30 per evitare un eccessivo impatto visivo.




Chiusure

Posso essere impiegate aste e paletti in metallo color canna di fucile e cordoni chiari.

I pannelli vetrati trasparenti dovranno essere autoportanti o costituiti da profilati metallici colore canna di fucile (RAL indicato negli allegati) e vetro integralmente trasparenti, non estensibili e privi di traverso metallico superiore posto a cornice. Nell' **Ambito A** potranno avere altezza max m. 1,20 e solo in particolari condizioni di traffico veicolare potranno avere altezza max m 1,80.



	
<p>Tavoli e sedute:</p> <p>I tavolini e le sedie dovranno essere ripiegabili o impilabili sia se il dehors insiste sulle strade e sia su slarghi e piazze e comunque posizionati in modo tale da permettere e garantire la carrabilità e la praticabilità pedonale del centro storico.</p>	
<p>Arredi e Tessuti</p> 	<p>Strutture e accessori</p> 

<p>Materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vimini naturale - Plastica bianca e trasparente - Legno al naturale, sono escluse le essenze dai toni scuri - Metallo 	
<p>Sistemi di illuminazione</p> <p>Non sono ammessi corpi illuminanti da applicare sulla facciata dell'edificio ma solo luci puntuali con forma tradizionale escludendo sistemi del tipo strisce led e luci tubolari. All'interno dei dehors posti in Ambito A sono ammesse solo luci tradizionali.</p>	

AMBITO B: CITTA' COMPATTA**Dimensioni DEHORS****SUPERFICIE:**

- La misura massima di occupazione di suolo è pari al 50% della superficie utile calpestabile del locale commerciale con un massimo di 40 mq.
- E' comunque, sempre consentita una superficie minima di dehors di 12 mq.

LUNGHEZZA

- L'occupazione dello spazio pubblico deve essere collocato entro la proiezione della dimensione del locale in cui ha sede l'esercizio di somministrazione.
- È ammessa l'occupazione di spazi limitrofi nel limite complessivo del 50% in eccedenza rispetto alla predetta proiezione, fatti salvi interessi e diritti dei terzi.
- Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare 8 m.
- Per i dehors collocati in percorsi storici, siano assi viari o piazze, è consentita un'estensione non superiore a metri lineari 8,00.

LARGHEZZA massima del dehors


- Nel caso di strade veicolari con marciapiedi, la profondità massima del dehors è pari allo spazio destinato alla sosta.
- Nel caso di portici, la profondità massima consentita dei dehors è pari 2/3 della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica tangente il locale ed evitando di occupare lo spazio di transito dei pedoni e di accesso dei vani scala.
- Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini è previsto un limite massimo di metri 4 di profondità per 10 metri di lunghezza.
- Nelle aree a parcheggio è consentito il posizionamento di dehors, previo parere delle ripartizioni competenti che individueranno lo spazio adeguato per riposizionare i parcheggi occupati dal dehors.


ALTEZZA Max 3,00 metri all'estradosso

Prescrizioni

- 1 Dovrà essere applicato il principio di leggibilità dello spazio urbano e degli edifici storici.
- 2 Dovrà sempre essere mantenuta la distanza di 10,00 m da edifici di culto e dal valore monumentale.
- 3 La presenza dei dehors dovrà permettere la migliore visibilità e apertura per il godimento di visuali aperte alle aree archeologiche.
- 4 In presenza di edifici storici si indicano tipologie costruttive che prediligano la trasparenza e che non siano apposte a ridosso degli edifici vincolati, ma che ne permettano e valorizzino la loro leggibilità spaziale.
- 5 Parziali ed ampie visuali sul paesaggio rurale e scorci e ampi spazi su cui insistono singoli edifici dal pregio architettonico-culturale.
- 6 Dovranno sempre essere lasciati liberi da dehors gli accessi ai portoni degli edifici di particolare pregio, lasciando per ciascun lato almeno 1,00 m dallo stipite.
- 7 In generale, il montaggio delle pedane va giustificato rispetto alla pendenza della strada e allo stato del piano pavimentale. In questo Ambito, nelle strade pianeggianti dotate di una pavimentazione in ottime condizioni va vietato il montaggio di pedane.
- 8 Nelle piazze, slarghi e corsi la superficie massima occupabile con dehors non può superare complessivamente il 50% dello spazio pubblico (coefficiente massimo d'intasamento) salvo deroghe approvate dalla Giunta Comunale.

Per quanto non previsto nel presente ambito si applicano le norme di carattere generale.



TIPI DI DEHORS	AREE POTENZIALI PER DEHORS	DEROGHE PER L'AMBITO
<p style="text-align: center;">Dehors Aperto</p> 	<p>Piazza</p>	<p>E' previsto un limite massimo di metri 4 di profondità per 10 metri di lunghezza, con l'impiego di ombrelloni (2X2 m o 2X3 m, 3x3 m o 3X4 m) e vele parasole, posti sempre a 1,20 m dalle facciate e garantendo la più completa lettura del tessuto storico e della cortina edilizia.</p> <p>Sono consentiti inoltre altri tipi di copertura, quali: tenda piana avvolgibile a parete / autoportante, gazebo, tettoie, pensiline, pergolati.</p>
<p style="text-align: center;">Dehors Semichiuso</p> 	<p>Scalinate e gradonate</p>	<p>Potranno essere occupate sui gradoni esistenti ma sempre garantendo il flusso pedonale possibilmente al centro delle scalinate m 1,20;</p> <p>La pedana può essere realizzata su strada o piazza in pendenza, purché non superi un'altezza di massima di 0,50 m. rispetto al piano di calpestio di uso pubblico.</p>
 <p style="text-align: center;">Dehors Chiuso</p>	<p>Slarghi</p>	<p>Potranno occupare gli slarghi definiti nel tessuto urbano, permettendo il transito delle auto e dei mezzi di emergenza e garantendo gli accessi a residenze ed uffici.</p>
<p>Strade carrabili veicolari</p>	<p>Nel caso di strade veicolari con parcheggio, la profondità massima del dehors è pari allo spazio destinato alla sosta pari allo stallo dei parcheggi.</p> <p>Se i dehors sono posizionati su strada possono essere chiusi e seguire la modularità del 2X2 m e 2X3 m.</p>	
<p>Strade interdette al traffico</p>	<p>Sarà possibile allestire i dehors garantendo comunque il passaggio dei mezzi di emergenza.</p>	
<p>Marciapiedi</p>	<p>Può essere prevista la presenza di dehors privi di barriere fisiche su marciapiedi che abbiano una sezione minima di 4,5 m e liberi da vasche, fioriere e interferenze.</p>	



Deve essere sempre garantito l'attraversamento da parte del flusso pedonale, e non posti a ridosso degli edifici, mantenendo una distanza m. 1,20.

Materiali: In questo ambito si utilizzeranno:
(CONSULTARE ALLEGATO N. 3)

Ombrelloni e Coperture:


Le coperture dovranno essere facilmente riponibili, sono previsti ombrelloni dai tessuti chiari e teli, coperture a vela in tessuto delle medesime cromie, dovranno essere poste non a diretto contatto delle facciate, né interferire con la lettura della cortina di edilizia.



Gazebo, tettoie, pensiline e pergolati:

Possono essere realizzate con strutture in legno o ad elementi metallici. Si predilige la realizzazione di strutture con pannelli vetriati. Le coperture dovranno essere o costituite da ombrelloni, da tende o e/o pergole piane.



	
<p>Pedane:</p> <p>Si possono realizzare, sempre all'interno dell'area concessa, se necessarie per raccordare il dislivello stradale e permettere una migliore accessibilità da attività a dehors o per permettere il raggiungimento ai portatori di disabilità e/o difficoltà motorie. L'apponimento delle pedane non dovrà interferire con il traffico veicolare e/o pedonale. La pedana può essere realizzata su strada o piazza in pendenza, purché non superi un'altezza di massima di 0,50 m. Si dovrà porre particolare cura alla copertura del dislivello raccordandolo con un eventuale vaso che potrà essere realizzato con lo stesso materiale e cromia impiegata nel dehors. Nella parte superiore della pedana potrà essere collocato un pannello in vetro per garantire adeguate condizioni di sicurezza.</p>	
<p>Chiusure:</p> <p>Posso essere impiegate aste e paletti in metallo color canna di fucile e cordoni chiari.</p> <p>E' previsto l'utilizzo di delimitazioni quali fioriere o pannelli trasparenti bassi che non superino 1,50 m.</p> <p>I pannelli vetrati trasparenti dovranno essere autoportanti o costituiti da profilati metallici colore canna di fucile (RAL indicato negli allegati) e vetro integralmente trasparenti, non estensibili e privi di traverso metallico superiore posto a cornice. Nell' Ambito A potranno avere altezza max m. 1,20 e solo in particolari condizioni di traffico veicolare potranno avere altezza max m 1,80.</p>	 

Tavoli e sedute:

I tavolini, le sedie, gli sgabelli e le panche potranno essere sia fissi che pieghevoli E' previsto l'impiego di divani e poltrone da esterni e tavolini bassi.




Fioriere:

Le fioriere saranno costituite da vasi o contenitori di colore bianco avorio o metallo canna di fucile, posti in posizione accostata in modo da formare una delimitazione continua del tipo a cespuglio avente un'altezza, compreso il contenitore max cm 80 e un ingombro in larghezza max cm. 30. Tali elementi di delimitazione saranno sempre compresi all'interno dello spazio occupato dal dehors. Si consigliano essenze di: *ligustrum*, *viburnum*, *laurus cerasus*, *ilex aquifolium*, *boxsus sempervires*, *laurus nobilis*, *pittosporum tobira*.





Arredi e Tessuti



Strutture e accessori



Materiali:

- Vimini naturale
- Plastica bianca e trasparente
- Legno al naturale, sono escluse le essenze dai toni scuri
- Metallo Color Canna di Fucile, acciaio satinato, alluminio, acciaio ossidato o impiego di vernici dai colori chiari



Sistemi di illuminazione

Non sono ammessi corpi illuminanti da applicare sulla facciata dell'edificio ma solo luci puntuali con forma tradizionale escludendo sistemi del tipo strisce led e luci tubolari. All'interno dei dehors posti in Ambito B sono ammesse solo luci tradizionali.



AMBITO C: CITTA' PER ADDIZIONE

Tessuto urbano costituito da edilizia sociale e parzialmente popolare costituita da edifici in linea posti su assi principali di scorrimento.

Dimensioni DEHORS

SUPERFICIE

- La misura massima di occupazione di suolo è pari al 50% della superficie utile calpestabile del locale commerciale con un massimo di mq. 50.
- E' comunque, sempre consentita una superficie minima di dehors di 12 mq.

LUNGHEZZA

- L'occupazione dello spazio pubblico deve essere collocato entro la proiezione della dimensione del locale in cui ha sede l'esercizio di somministrazione.
- È ammessa l'occupazione di spazi limitrofi nel limite complessivo del 50% in eccedenza rispetto alla predetta proiezione, fatti salvi interessi e diritti dei terzi.
- Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare 10 m.

LARGHEZZA massima del dehors 5 metri


- Nel caso di strade veicolari con marciapiedi, la profondità massima del dehors è pari allo spazio destinato alla sosta.
- Nel caso di portici, la profondità massima consentita dei dehors è pari 2/3 della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica tangente il locale ed evitando di occupare lo spazio di transito dei pedoni e di accesso dei vani scala.
- Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini è previsto un limite massimo di metri 5 di profondità per 10 metri di lunghezza.
- Nelle aree a parcheggio è consentito il posizionamento di dehors, previo parere delle ripartizioni competenti che individueranno lo spazio adeguato per riposizionare i parcheggi occupati dal dehors.

ALTEZZA Max 3,00 metri all'estradosso.

Prescrizioni

- 1 Dovrà essere applicato il principio di leggibilità dello spazio urbano.
- 2 Dovrà sempre essere mantenuta la distanza di 10,00 m da edifici di culto
- 3 Parziali ed ampie visuali sul paesaggio rurale e scorci verso il Castello ed il centro antico
- 4 Il montaggio di pedane su scalinate e gradonate va valutato in rapporto alla larghezza delle stesse e ai potenziali effetti detrattori che la loro copertura causerebbe, visto che le scalinate sono anch'esse parte del patrimonio urbano collettivo.
- 5 Nelle piazze, slarghi e corsi la superficie massima occupabile con dehors non può superare complessivamente il 50% dello spazio pubblico (coefficiente massimo d'intasamento) salvo deroghe approvate dalla Giunta Comunale.
- 6 Per quanto non previsto nel presente ambito si applicano le norme di carattere generale.





TIPI DI DEHORS	AREE POTENZIALI PER DEHORS	DEROGHE PER L'AMBITO
Dehors Aperto	Piazza:	- In questi spazi è possibile realizzare dehors con pedane. L'aggregazione

		<p>può avvenire affiancando moduli 3X4 m 3X3 m o 3X2 m con moduli 2X2 m, secondo schema allegato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sono consentiti inoltre altri tipi di copertura, quali: tenda piana avvolgibile a parete / autoportante, gazebo, tettoie, pensiline, pergolati.
<p style="text-align: center;">Dehors Semichiuso</p>	<p>Scalinate e gradonate:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - potranno essere occupate sui gradoni esistenti ma sempre garantendo il flusso pedonale preferibilmente al centro delle scalinate m 1,20. - La pedana può essere realizzata su strada o piazza in pendenza, purché non superi un'altezza di massima di 0,40 m. rispetto al piano di calpestio di uso pubblico.
	<p>Slarghi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sono principalmente spazi aperti residuali, contigui alla strada principale. In questi spazi è possibile realizzare dehors con pedane e secondo l'aggregazione modulare di 3X3 m o 3X2 m con moduli 2X2 m.
	<p>Strade carrabili veicolari:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di strade veicolari con parcheggio, la profondità massima del dehors è pari allo spazio destinato alla sosta, pari allo stallo dei parcheggi. - Se i dehors sono posizionati su strada possono essere chiusi
<p style="text-align: center;">Dehors Chiuso</p> 	<p>Marciapiedi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Può essere prevista la presenza di dehors privi di barriere fisiche su marciapiedi che abbiano una sezione minima di 4,5 m e liberi da vasche, fioriere e interferenze. - Deve essere sempre garantito l'attraversamento da parte del flusso pedonale, e non posti a ridosso degli edifici, mantenendo una distanza di 1,20 m.
<p>Materiali: In questo ambito si utilizzeranno: (CONSULTARE ALLEGATO N. 3)</p>		

Gazebo, tettoie, pensiline e pergolati:

Possono essere realizzate con strutture in legno o ad elementi metallici. Si predilige la realizzazione di strutture dall'ampia superficie vetrata. Le coperture dovranno essere piane e garantire con minime pendenze il dislivvio delle acque meteoriche.



Pedane:


Si possono realizzare, sempre all'interno dell'area concessa, se necessarie per raccordare il dislivello stradale e permettere una migliore accessibilità da attività a dehors o per permettere il raggiungimento ai portatori di disabilità e/o difficoltà motorie. L'apponimento delle pedane non dovrà interferire con il traffico veicolare e/o pedonale. La pedana può essere realizzata su strada o piazza in pendenza, purché non superi un'altezza di massima di 0,50 m. Si dovrà porre particolare cura alla copertura del dislivello raccordandolo con un eventuale vaso che potrà essere realizzato con lo stesso materiale e cromia impiegata nel dehors. Nella parte superiore della pedana potrà essere collocato un pannello in vetro, o in alternativa con paletti e corde che garantiscano adeguate condizioni di sicurezza per i fruitori rispetto al piano di calpestio di uso pubblico.



Chiusure:

Posso essere impiegate oltre che aste e paletti in metallo color canna di fucile e cordoni chiari anche pannelli fissi e/o scorrevoli trasparenti verticali ed orizzontali e delimitazioni con fioriere.

Nell'Ambito C la realizzazione della chiusura laterale può essere realizzata, fino all'altezza di un metro da terra, con materiali vetrati opacizzati o acidati.



Tavoli e sedute:

I tavolini e le sedie potranno essere sia fissi che pieghevoli. E' possibile arredare i dehors con divani, poltrone da esterni, tavolini bassi, sgabelli e panche.



Fioriere

Le fioriere saranno costituite da vasi o contenitori di colore bianco avorio o metallo canna di fucile, posti in posizione accostata in modo da formare una delimitazione continua del tipo a cespuglio avente un'altezza, compreso il contenitore max cm 80 e un ingombro in larghezza max cm. 30. Tali elementi di delimitazione saranno sempre compresi all'interno dello spazio occupato dal dehors. Si consigliano essenze di: *ligustrum*, *viburnum*, *laurus cerasus*, *ilex aquifolium*, *boxsus sempervires*, *laurus nobilis*, *pittosporum tobira*.






Arredi e Tessuti



Strutture e accessori



Materiali:

- Vimini naturale
- Plastica bianca e/o trasparente
- Legno al naturale o verniciato con tinte chiare
- Metallo Color Canna di Fucile, verniciato Bianco, acciaio ossidato, metallo satinato, alluminio



	
<p>Sistemi di illuminazione</p> <p>Non sono ammessi corpi illuminanti da applicare sulla facciata dell'edificio ma solo luci puntuali con forma tradizionale escludendo sistemi del tipo strisce led e luci tubolari. Nelle aree interne ai dehors posti in Ambito C sono ammesse tutte le diverse tipologie di illuminazione.</p>	

**Art.13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO
DELLA CONCESSIONE DI DEHORS**

1. Il titolare di un pubblico esercizio al consumo diretto che intenda collocare un “dehors” temporaneo, stagionale o continuativo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere la preventiva concessione.
2. Tale concessione è formalmente rilasciata dal Dirigente del III° Settore – S.U.A.P., previa acquisizione dei necessari pareri, previsti dalle vigenti norme.
3. Al fine del rilascio della suddetta concessione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo corredato di diritto di segreteria, se dovuti, al Settore III – S.U.A.P. almeno 60 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors.
4. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 60 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo comunale, salvo acquisizione di pareri I pareri dei settori / servizi comunali dovranno essere espressi entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.
5. Notifica Sanitaria ai fini della registrazione CEE art. 6 Re. CE n. 852/2004 (EX DIA) riferita al dehors.
6. La domanda in bollo contenente le generalità del titolare e/o del legale rappresentante, la residenza anagrafica e/o la sede legale, il codice fiscale e/o la Partita IVA del richiedente ed un indirizzo PEC, dovranno essere corredate della seguente documentazione:

a) Quattro copie di un elaborato planimetrico progettuale in tavola unica, in idonea scala, contenente:

- Estratto di PUG con evidenziato l'ubicazione dell'immobile interessato all'installazione del dehors in scala non inferiore a 1:500.
- Rilievo fotografico in formato appropriato, frontale e laterale a colori del luogo dove il dehors dovrà essere inserito esteso anche ai fabbricati limitrofi con allegata planimetria (sc. 1:100/200) indicante i punti di ripresa fotografica.
- Planimetria di dettaglio dello stato di fatto, in scala appropriata (1:20/50/100/200), regolarmente quotata a firma di tecnico abilitato, nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata e dell'area circostante nel raggio di m. 20 dalla occupazione, comprese: edifici e aree vincolate, griglie di aereazione dei garage, ingombri esistenti (alberi, pali luce, ingressi dei locali/abitazioni limitrofe, chiusini, caditoie ecc.) nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale orizzontale e verticale (stalli per parcheggi, stalli per fermate mezzi pubblici, semafori, pali segnaletica verticale ecc.) che necessita di eventuale integrazione e quant'altro necessario a rendere chiaro lo stato dei luoghi.
- Piante, prospetti e sezioni di dettaglio in scala 1:20/50/100 quotati, a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano indicate le caratteristiche degli elementi che costituiscono il dehors.

b) Quattro copie della Relazione a firma di tecnico abilitato e del richiedente, contenente:

- Le specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e se previsti, pedane, delimitazioni, tettoie, pergolati, pensiline, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti ecc.), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo nonché la dichiarazione che detti componenti sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e di igiene;
- Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas ecc. saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti, con allegato progetto degli impianti a firma di tecnico abilitato (DM 37/2008);
- Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 13 del 9/1/89 e successive modificazioni e integrazioni, che certifichi il rispetto della vigente normativa in materia di **barriere**

architettoniche;

- Asseverazione a firma del tecnico progettista nella quale lo stesso assevera la conformità del progetto al presente regolamento, alle norme di sicurezza con particolare riferimento alle norme antisismiche, antincendio, igienico sanitarie, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 - Eventuali calcoli strutturali per le opere sottoposte ad Autorizzazione Sismica.
- c) Dichiarazione del richiedente sulla disponibilità di servizi igienici adeguati al numero complessivo degli utenti a firma congiunta del titolare dell'attività e del tecnico abilitato.
- d) Nel caso di tettoie, pensiline, pergolati, gazebo ecc. , dichiarazione asseverata del progettista che le opere da realizzare sono prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici in quanto hanno le caratteristiche di cui alla delibera di G.R. 1309/2010 o eventuali calcoli strutturali atti all'ottenimento della autorizzazione sismica nei casi non previsti nella delibera di G.R. 1309/2010.
- e) Assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo;
- f) Dichiarazione a firma del richiedente di esonero dell'Ente da ogni responsabilità da eventuali danni che possano derivare a terzi dal dehors.
- g) Dichiarazione a firma del richiedente di essere a perfetta conoscenza del contenuto del presente regolamento e che saranno osservate tutte le norme ivi previste in sede di realizzazione e gestione del dehors.
- h) Documenti da presentare al ritiro dell'autorizzazione:
- copia delle ricevute di pagamento delle tasse locali dovute
- i) A montaggio avvenuto il tecnico dovrà attestare la conformità dell'opera realizzata a quella progettata; lo stesso dovrà inoltre certificare la corrispondenza dei materiali e degli elementi d'arredo impiegati a quelli prescritti per l'Ambito.
- l) L'esercente dovrà presentare copia di apposita polizza assicurativa fideiussoria per responsabilità civili e danni a terzi per la durata dell'autorizzazione.
7. Nel caso di Gazebo, pergolati, tettoie, pensiline, dehors **su aree private** prospicienti e visibili da strade pubbliche o di uso pubblico si dovrà rispettare il suddetto regolamento per ciò che attiene i materiali e gli elementi di arredo prescritti per gli Ambiti di riferimento. il titolare dell'esercizio dovrà presentare al SUAP regolare CIL/CILA/SCIA/SCIA alternativa al PdC secondo la normativa vigente con tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità di dette opere al presente Regolamento. Qualora la normativa vigente classifica l'intervento nelle opere di edilizia libera lo stesso potrà essere realizzato senza alcuna pratica edilizia fermo restando il rispetto del presente Regolamento; ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 6 c. 1 del dpr 380/2001 e s.m.i..
8. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors in presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base a quanto previsto dall'art. 10 co.1; co.3 lett.a,d del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali), deve ottenere il preventivo parere vincolante della Soprintendenza competente territorialmente, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali per il tramite del S.U.A.P. , per effetto dell'art.10 comma 1, 3 e 4 del citato Codice.

9. Al fine di semplificare le procedure di autorizzazione, e ridurre i tempi del procedimento, in caso di condivisione formale del presente regolamento ai sensi dell'art. 52 del Codice dei BB.CC, il progetto presentato qualora risulti conforme a quanto previsto nel regolamento, si ritiene autorizzato anche ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 42/04, dalla competente Soprintendenza. Tale automatismo prevede che il rilascio della provvedimento complessivo è in capo al Responsabile del S.U.A.P.. Il S.U.A.P. invierà 1 (una) copia del progetto (o comunicazione, in caso di rinnovo di autorizzazione che non preveda variazioni progettuali) alla Soprintendenza per la dovuta conoscenza, semplice presa d'atto e archiviazione.
10. I progetti presentati e valutati dall'Ufficio tecnico comunale come conformi al Regolamento dei dehors non necessitano dell'autorizzazione della Soprintendenza nel caso di dehors aperti con tavoli, sedie e ombrelloni e che comunque rispettino gli abachi di cui alle schede dell'All. 1 (Quadro di Sintesi), tavole 1.8 e 1.10.
11. È necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza, di cui alla parte II del Codice dei Beni Culturali di cui al Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm., per quei manufatti, che prevedono strutture coperte con delimitazione di chiusura laterale (dehors semichiusi e chiusi) e che ricadono in Ambito A o in aderenza a beni tutelati.
Il richiedente per ottenere la suddetta autorizzazione dovrà trasmettere al Comune, unitamente alla documentazione prevista a corredo dell'istanza di occupazione suolo pubblico, la documentazione da inviare alla Soprintendenza, corredata di esaustivi render fotorealistici.
12. Gli effetti del precedente comma 9 si intendono annullati nel caso in cui la Soprintendenza competente, nell'ambito di controlli sul territorio, riscontri difformità/ illegittimità delle procedure e/o delle opere eseguite per la realizzazione dei dehors.
13. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Dirigente Responsabile deve darne comunicazione al competente Settore della Polizia Municipale ed ad altri Settori/Servizi competenti nonché all'Ufficio Riscossione Tributi Locali.

Art. 14 - RINNOVO DEHORS STAGIONALE

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata nell'anno solare a condizione che la somma dei rinnovi non superi il limite massimo di mesi 9, previa verifica delle condizioni di cui all'autorizzazione originaria.
2. Il rinnovo è sottoposto a una nuova autorizzazione la cui istanza dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza di quella in essere.
3. Il rinnovo è consentito solo qualora non sia in alcun modo variato lo stato dei luoghi originari e il dehors originariamente autorizzato.
4. L'istanza di rinnovo dovrà contenere la seguente documentazione:
 - Dichiarazione a firma del richiedente, attestante la conformità del dehors a quello già in precedenza autorizzato
 - dichiarazione a firma del richiedente, attestante la conformità dello stato dei luoghi a quello originario.
 Documenti da presentare al ritiro dell'autorizzazione:
 - copia delle ricevute di pagamento delle tasse locali dovute;
 - Notifica Sanitaria ai fini della registrazione CEE art. 6 Re. CE n. 852/2004 (EX DIA) riferita al dehors.
 - A montaggio avvenuto il tecnico dovrà attestare la conformità dell'opera realizzata a quella progettata; lo stesso dovrà inoltre certificare la corrispondenza dei materiali e degli elementi d'arredo impiegati a quelli prescritti per l'Ambito.
 - L' esercente dovrà presentare copia di apposita polizza assicurativa fideiussoria per responsabilità civili e danni a terzi per la durata dell'autorizzazione.
5. Per i rinnovi stagionali non consecutivi si dovrà richiedere una nuova autorizzazione.
6. Allo scadere del termine dell'autorizzazione e, qualora, la stessa non sia rinnovata, il titolare

dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento che costituisce il dehors dal suolo pubblico, lasciando l'area completamente sgombra e restituita alle condizioni originarie.

7. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
8. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione il Dirigente del III Settore - S.U.A.P. competente per il rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via informatica, ai competenti Settori delle Ripartizioni Polizia Municipale ed eventuali altri Settori competenti, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Si ritiene acquisito favorevolmente l'assenso del Settore/Servizio, se questi non comunicheranno SUAP il proprio motivato dissenso entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione.
9. Il Dirigente del III Settore - S.U.A.P. concluderà la pratica rilasciando la concessione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
10. Il rinnovo stagionale potrà essere richiesto e concesso per non più di tre annualità consecutive non reiterabili.

Art. 15 - RINNOVO DEHORS CONTINUATIVO

1. La concessione di occupazione del suolo pubblico con **dehors continuativo** si intende rilasciata per anni 1 decorrente dalla data di rilascio della concessione stessa.
2. Detta concessione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e comunque per un arco temporale massimo di anni 5 dalla data di rilascio della originaria concessione, a condizione che:
 - il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo, evidenziando anche attraverso documentazione fotografica la permanenza dei requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento originario;
 - apposita dichiarazione a firma del richiedente, attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato;
 - dichiarazione a firma del richiedente, attestante la conformità dello stato dei luoghi a quello originario;
 - dichiarazione a firma del richiedente che nulla è variato rispetto al collaudo, alla conformità dello stato dei luoghi e al rispetto all'originario permesso;
 - L' esercente dovrà presentare copia di apposita polizza assicurativa fideiussoria per responsabilità civili e danni a terzi per la durata dell'autorizzazione;
 - Copia delle ricevute di pagamento delle tasse locali dovute.
3. Dell'avvenuta comunicazione di proseguimento il Dirigente del III Settore - S.U.A.P. deve darne comunicazione, anche in via informatica, al competente Settore della Polizia Municipale e ad eventuali altri Settori competenti, entro 10 giorni dalla comunicazione di proseguimento. Si ritiene acquisito favorevolmente l'assenso del Settore/Servizio, se questi non comunicheranno al SUAP il proprio motivato dissenso entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione.
4. Costituisce causa di diniego della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune di Canosa di Puglia, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti o per modifica dello stato dei luoghi o per modifica del dehors non preventivamente autorizzato.

Art. 16 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alle aree concessionate;
- b) garantire la sicurezza degli alimenti e delle bevande somministrate attraverso l'adozione di procedure e processi lavorativi idonei allo scopo e di adottare tutti gli accorgimenti per garantire la salubrità dei prodotti somministrati ed evitare insudiciamento;
- c) alla scadenza della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito allo stato dei luoghi ex ante;
- d) provvedere a propria cura e spese allo smontaggio e rimontaggio del dehors, lungo i tragitti delle processioni religiose e/o patronali;
- e) non arrecare alcun danno al selciato e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti;
- f) prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- g) provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane, laddove previste;
- h) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- i) comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione.

Art. 17 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento, ogni qualvolta nello spazio interessato debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative anche riguardanti il condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso, salvo urgenze.
3. Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.
4. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
5. In caso di revoca il Responsabile della Ripartizione preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione ai competenti Settori delle Ripartizioni Polizia Municipale,

Ragioneria, Ufficio LL.PP..

6. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento con provvedimento motivato per motivi di interesse pubblico dandone comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.
7. L'autorizzazione è, altresì revocata in caso di irregolarità accertate e inottemperanze al previo atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini e nei tempi indicati nell'atto di diffida medesimo. Comunicazione del provvedimento di revoca e/o sospensione dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto presentato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) la mancanza di manutenzione danneggi il decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d) vengano meno le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento;
 - e) l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica;
 - f) realizzazione di strutture fisse.

Art. 18 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, agli alberi ed al patrimonio verde o ad altro bene di proprietà pubblica, le ripartizioni comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 19 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o di potatura degli alberi esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto, sarà cura del concessionario la manutenzione e pulizia di tali elementi d'arredo.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri perfettamente identici o strettamente simili ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzi detti dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
7. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

8. Il dehors non può essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Art. 20 - IMPATTO ACUSTICO

E' consentita la diffusione di musica all'aperto nelle aree destinate ai "dehors", senza previa comunicazione al Comune a condizione che non rientri nelle casistiche del pubblico spettacolo. In particolare non deve essere alterata la destinazione d'uso del dehors; non deve essere effettuata attività di pubblicizzazione di qualunque tipo e forma; non devono essere predisposte strutture quali impianti musicali tipo palchi allestiti con strumenti e impianti elettrici, console con impianti di amplificazione ed elettrico rilevanti.

La diffusione sonora deve comunque rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente. Si dovrà predisporre la SCIA per piccoli intrattenimenti corredata da: relazioni tecniche descrittive a firma di un tecnico abilitato di idonea documentazione per calcolare l'afflusso e capienza delle persone nell'area.

Qualsiasi iniziativa o evento diverso dalla semplice diffusione sonora di cui sopra deve essere preventivamente comunicato e/o autorizzato secondo le modalità in essere e la normativa in vigore.

Art. 21- CONTROLLI

I controlli saranno attivati dal S.U.A.P. e dal Comando VV.UU., fermo restando le competenze specifiche di altri Enti.

Art. 22 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento con l'eccezione di cui al successivo comma 2, ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale (Polizia Municipale 30.04.2018), sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 ad € 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nella Legge 24.11.1981, n. 689.
2. Alle occupazioni abusive della sede stradale si applica la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 20 del D.Lgs. 30. 04. 1 99 2 n. 285. Per quando riguarda i manufatti soggetti a titolo edilizio in caso di violazioni si applica il regime sanzionatorio previsto dal D.P.R. 380/2001 e smi.
3. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni sanzionatorie in merito a rimozioni coattive ed al ripristino dei luoghi, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
4. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.
5. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con strutture, senza la prescritta concessione/autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui la struttura è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione, salvo l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal C.d.S..
6. In tutti i casi di occupazione abusiva l'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione immediata delle strutture, e trasmettere la corrispondente segnalazione, al Settore Finanze e al Settore competente al rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione,

decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, provvede direttamente, a spese degli interessati, a rimuovere i materiali che vengono sottoposti a sequestro amministrativo, e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi materiali e non, che ne derivassero. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

7. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.
8. Nel caso di occupazioni abusive che risultano comunque conformi al presente regolamento, l'esercente può chiedere l'autorizzazione in sanatoria che sospende la disposizione di rimozione. La concessione dell'autorizzazione in sanatoria è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione prevista all'art. 13, al pagamento dei tributi locali pregressi e ad una sanzione da euro 516,00 a 1500,00 definita dal Dirigente del settore SUE-SUAP. In caso di non accettazione di tale sanatoria nel termine di giorni 60 dalla presentazione, l'istanza si intende denegata e pertanto il richiedente dovrà rimuovere entro e non oltre giorni sette dalla scadenza del termine dei suddetti sessanta giorni, l'opera realizzata e lasciare libera l'area occupata.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Dal momento in cui il presente regolamento sarà divenuto esecutivo e vigente, tutti gli operatori economici interessati dovranno osservare le relative disposizioni.

I dehors precedentemente autorizzati dal comune e non conformi al presente regolamento potranno continuare a permanere fino al termine massimo e improrogabile della scadenza della precedente autorizzazione che non è rinnovabile. Oltre tali termini i dehors non adeguati dovranno essere obbligatoriamente rimossi.

A tal fine la Polizia Municipale procederà con appositi sopralluoghi e verifiche.

Il presente regolamento, ove occorra, integra i regolamenti comunali, piani e relative norme di attuazione vigenti. L'approvazione del presente Regolamento definisce l'abrogazione del precedente regolamento comunale relativamente ai dehors.